

**FATTI
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



Modulo III: Studi di caso

A cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e dell'Associazione A Pieno Titolo

Tre opportunità di formazione a partire dagli studi di caso

Come fare per ottenere il **riconoscimento dell'abilitazione professionale** acquisita all'estero?

Partendo da alcuni casi concreti, seguiremo nel dettaglio i passaggi necessari per poter svolgere in Italia una delle professioni regolamentate.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



A Pieno Titolo



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE

Professioni regolamentate: secondo la Direttiva 2005/36/UE all'art. 3, par. 1 lettera a), comprendono le **attività, o insieme di attività professionali, il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali** (es. avvocato, medico, ingegnere ecc ...).

Professioni non regolamentate: l'accesso non è subordinato al preventivo superamento di un esame di abilitazione (es. arredatore, attore ecc ...). Non devi chiedere il permesso o avviare alcun procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica professionale. Puoi esercitare la tua professione nel nuovo paese dell'UE alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese.

ORIGINE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE:

Ove l'interessato, titolare del diritto alla libera circolazione sul territorio italiano, sia in possesso di una **qualifica professionale conseguito nell'Unione Europea o in uno Stato equiparato** a questi fini (Stati dello Spazio Economico Europeo e Svizzera) **o con cui l'Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale.**

Ove il **diploma professionale** sia stato **ottenuto in un Paese terzo** sarà possibile il **riconoscimento della qualifica solo nel rispetto delle procedure normative nazionali**, permanendo la necessità di un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello stato per lo svolgimento della professione.



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



UNIONE EUROPEA

TEMPORANEITA' DELLA PRESTAZIONE: LIBERA CIRCOLAZIONE DI SERVIZI: il professionista che abbia legittimamente acquisito una qualificazione professionale in uno Stato membro dell'Unione Europea può esercitare temporaneamente la professione in tutti gli Stati membri. Tale disciplina è confermata dalla Direttiva 2005/36/Ce, la quale, all'art. 5, introduce un **divieto per gli Stati membri di limitare la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro per ragioni attinenti le qualifiche professionali. Modello della dichiarazione preventiva. NO MARGINI DI DISCREZIONALITA' PER L'AMMINISTRAZIONE. SISTEMA DI PRESUNZIONI.**

SVOLGIMENTO PERMANENTE DELLA PROFESSIONE: LIBERTA' DI STABILIMENTO: il professionista che abbia ottenuto un titolo di studio nell'Unione Europea ed intenda svolgere permanentemente la propria attività in Italia necessita, al di fuori delle ipotesi di riconoscimento automatico, di un **titolo abilitativo** ottenuto al termine di un procedimento articolato con il quale si accerti l'equivalenza tra i diplomi. **PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI OTTENUTI IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

APPROCCIO SETTORIALE PER PROFESSIONE



Armonizzazione – **Riconoscimento automatico** per talune professioni come medici, infermieri, veterinari, dentisti, farmacisti, architetti →

Presunzione relativa.

MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE PRESTAZIONI ≠ MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PRESTATORI



Per le professioni per le quali non è previsto un riconoscimento automatico è necessario ottenere il riconoscimento della qualifica professionale mediante un procedimento amministrativo volto a verificare il possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto o per accedere alla professione ed esercitarla sul suo territorio →

DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE



N.B. QUESTO REGIME VALE ANCHE PER GLI STATI EQUIPARATI A QUESTI FINI E PER GLI STATI CON CUI L'ITALIA ABBA CONCLUSO APPOSITI ACCORDI. PRINCIPIO DI RECIPROCITA' (es. Turchia)

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE OTTENUTA AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

La qualifica professionale ottenuta da un cittadino in un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equivalenza delle qualifiche professionali.



Rilascio di un provvedimento abilitativa.

Se hai ottenuto le qualifiche professionali in un **paese extra UE** e hai già lavorato per **almeno 3 anni** nel paese dell'UE che ha riconosciuto per primo le tue qualifiche, se desideri trasferirti in un altro paese dell'UE puoi richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro paese dell'UE secondo le norme che si applicano ai professionisti che hanno ottenuto il titolo di studio in un paese dell'UE.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al **Ministero competente**, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con **decreto** da emettersi nel termine di **quattro mesi** dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

Ministero della Giustizia: Agente di cambio; agronomo e forestale junior; agrotecnico; assistente sociale; attuario; attuario junior; avvocato.

Ministero della Salute: Chimico; biologo; dietista; educatore professionale; farmacista; fisioterapista; infermiere; logopedista; medico/medico specialista; odontoiatra; ostetrica; ottico; podologo; psicologo; psicoterapeuta ecc...

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_it.htm

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



A Pieno Titolo



CULTURE
POLITICA
SOCIETÀ



di Giurisprudenza
Dipartimento di Giurisprudenza



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione